



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. 3 del 17/01/2017

Legge di riordino dell'Agencia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agencia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)





Relazione su "Legge di riordino dell'Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)".

Con l'art. 25 della l.r. Puglia 18/2002, è stata disposta l'istituzione dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia denominata AREM, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, con compiti di supporto tecnico-operativo delle strutture afferenti all'Assessorato di pertinenza;

con deliberazione della Giunta regionale n. 1518 del 31/7/2015, è stato adottato il nuovo Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA; in particolare, tale modello delinea una complessiva riorganizzazione delle strutture amministrative regionali prevedendo, con specifico riferimento all'Agenzia Regionale per la mobilità, la sua trasformazione nella nuova Agenzia Regionale strategica per Mobilità e l'Urbanistica, caratterizzata già prima facie da una nuova declaratoria delle funzioni di competenza;

con la medesima deliberazione n. 1518 del 31/7/2015, la Giunta regionale esplicitamente prevede il ricorso al commissariamento delle Agenzie regionali oggetto di trasformazione nei nuovi soggetti rappresentanti dalle Agenzie strategiche, "allo scopo di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riforma del sistema delle agenzie oltre che per la raccolta imparziale dei dati sull'attività svolta, delle criticità riscontrate nell'attuale assetto e per la proposizione di schemi organizzativi scevri da condizionamenti ambientali";

in esecuzione dell'anzidetta deliberazione della Giunta regionale n. 1518 del 31/7/2015 ed avvalendosi della facoltà ivi prevista, con successivi decreti del Presidente della G.R. sono stati nominati i Commissari Straordinari dell'Agenzia Regionale per la mobilità;

da ultimo, con decreto del Presidente della Giunta regionale del 09/11/2016, n. 684, il dott. Roberto Venneri è stato nominato Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per la mobilità, per la durata di trenta giorni, poi prorogato per ulteriori sessanta giorni, con D.P.G.R. 14 dicembre 2016, n. 727;

in particolare, il decreto di cui al punto che precede dispone testualmente che "La proroga avrà durata di 60 gg. e sarà finalizzata, oltre che ai compiti di ordinaria amministrazione, a concludere l'iter procedimentale di modifica statutaria, regolamentare ed organizzativa dell'Agenzia, giusto quanto previsto dalla D.G.R. 1518 del 31/07/2015".

La proposta di schema di legge regionale istitutiva istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) risulta pienamente coerente con il disegno la fisionomia della citata Agenzia Regionale strategica per Mobilità e l'Urbanistica delineata dal modello MAIA.

Più specificatamente, l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia, denominata AREM, istituita dall'art. 25, comma 5° della Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18 viene ridenominata Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET). L'Agenzia potrà esercitare la propria autonomia organizzativa, finanziaria, gestionale e contabile, nel rispetto dei principi di cui all'art.51 dello Statuto della Regione Puglia e sarà sottoposta all'indirizzo ed alla vigilanza della Regione Puglia (art. 1).

L'ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione nonché, nei casi previsti dalla legge, anche a supporto di altre Pubbliche Amministrazioni, ai

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Lungomare Nazario Sauro, n. 31 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: c.corbo@regione.puglia.it

pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it





fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia ed il paesaggio. L'art. 2 elenca le competenze attribuite all'Agenzia.

Sono organi dell'Agenzia: il Direttore Generale e il Collegio dei revisori contabili (art. 3).

Il Direttore Generale è nominato con deliberazione della Giunta Regionale su proposta degli Assessori ai rami, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti; ha la rappresentanza legale dell'ASSET e garantisce la coerenza dell'azione dell'Agenzia con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza del Governo regionale. Il Direttore esercita le funzioni enunciate all'art. 4.

Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è costituito da tre componenti di cui almeno due iscritti nel Registro dei Revisori Legali, di cui uno con funzioni di Presidente; esamina tutti gli atti emanati dall'Agenzia ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità e del controllo della gestione economica e finanziaria dell'Agenzia (art. 5).

L'Agenzia, nell'ambito della riconosciuta autonomia, disciplina la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con appositi regolamenti. Il Direttore Generale, nel rispetto dei regolamenti medesimi, adotta ulteriori atti di organizzazione di livello inferiore. L'organizzazione dell'Agenzia è rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa (art. 6).

L'Agenzia, oltre che di personale direttamente assunto, può avvalersi di personale distaccato o comandato dalla Regione e da altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia. L'organico complessivo del personale è definito nella dotazione organica adottata dal Direttore Generale, la quale è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata all'Agenzia dalla Legge di bilancio vigente. L'organico complessivo dell'Agenzia non può essere inferiore alle 12 unità (art. 7).

L'art. 8 disciplina i controlli e la vigilanza della Giunta regionale sugli atti dell'Agenzia, nonché le verifiche finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell'Agenzia stessa.

L'art. 9 prevede la copertura delle spese per il funzionamento dell'ASSET, che trovano copertura sugli stanziamenti già assegnati all'AREM, per gli anni dal 2017 al 2019. Nell'ambito degli stessi importi dovranno trovare copertura le ulteriori funzioni attribuite alla nuova Agenzia, rispetto all'AREM. Per le annualità successive si provvederà entro i limiti di stanziamento da approvarsi con Legge di Bilancio.

Ai sensi dell'art. 10, i compensi, incluse eventuali ulteriori indennità, del Direttore Generale non devono in nessun caso superare la retribuzione prevista per un Direttore di Dipartimento regionale, in base ai vigenti atti amministrativi regionali. La misura dei compensi o delle indennità è stabilita dalla Giunta regionale.

L'art. 11 dispone che l'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) subentra in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all'Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia (AREM).

L'art. 12 dispone le abrogazioni delle previgenti disposizioni incompatibili con la legge proposta.

L'Assessore ai Trasporti

G. Giannini

Il Presidente della Giunta regionale

M. Emiliano

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Lungomare Nazario Sauro, n. 31 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: c.corbo@regione.puglia.it

pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it





Legge di riordino dell'Agencia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agencia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)

Art. 1

(Istituzione)

1. L'Agencia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia, denominata AREM, istituita dall'art. 25, comma 5° della Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18 è ridenominata Agencia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET).
2. L'Agencia ha personalità giuridica e piena autonomia. Essa può, con propri regolamenti adottati dal Direttore Generale dell'Agencia ed approvati dalla Giunta Regionale, esercitare la propria autonomia organizzativa, finanziaria, gestionale e contabile, nel rispetto dei principi di cui all'art.51 dello Statuto della Regione Puglia.
3. L'Agencia è sottoposta nei limiti specificati dai successivi articoli 2, 6 e 8 all'indirizzo ed alla vigilanza della Regione Puglia.

Art. 2

(Finalità e Competenze)

1. L'ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione nonché, nei casi previsti dal comma 5, anche a supporto di altre Pubbliche Amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia ed il paesaggio.
2. L'Agencia opera, quali proprie finalità istituzionali, in materia di mobilità di passeggeri e merci, di mobilità sostenibile, di integrazione delle politiche di mobilità e di realizzazione delle opere pubbliche con quelle di gestione del territorio e di tutela del paesaggio, di politiche abitative e di riqualificazione degli ambiti urbani, per rafforzare l'uso di tecnologie per la produzione di energia alternativa e la riduzione dei consumi energetici in contesti urbani, per incentivare azioni di riqualificazione dei paesaggi degradati anche attraverso interventi di forestazione urbana, per promuovere la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente.
3. All'Agencia sono assegnate, ai sensi del successivo comma 4, i compiti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al comma 2, tra i quali i seguenti:
 - a. supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;





- b. supporto alla pianificazione regionale di settore con particolare riferimento al piano di riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità;
- c. definizione di criteri operativi e linee guida per l'attuazione di piani di miglioramento infrastrutturale del Trasporto Pubblico Regionale e Locale (T.P.R.L.);
- d. elaborazioni di analisi modellistiche e tecnico-economiche propedeutiche all'aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti e dei relativi piani di attuazione;
- e. rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale ed i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale;
- f. rilevazione e analisi, mediante Rapporto Annuale TP alla Giunta Regionale, dei livelli di produttività delle imprese di trasporto, ai fini della definizione di standard ottimali di gestione;
- g. approfondimento e sviluppo, in un'ottica intermodale, delle linee d'intervento in tema di merci e logistica, attraverso l'elaborazione del PML (Piano regionale delle Merci e della Logistica);
- h. verifica del grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico e proposta di interventi migliorativi per la redazione della pianificazione attuativa del PRT;
- i. supporto tecnico giuridico agli Uffici regionali competenti alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale;
- j. centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale;
- k. supporto al processo di pianificazione strategica degli investimenti in tema di pianificazione e sviluppo ecosostenibile del territorio;
- l. fornire supporto tecnico, ove richiesto, all'Area metropolitana e agli Enti Locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- m. attività di project management per nuovi progetti strategici, progetti di miglioramento incrementale nonché per progetti di ricerca e sviluppo da attuarsi nel Dipartimento associato all'ASSET e nelle Sezioni/Strutture in cui esso è articolato, nelle materie istituzionalmente di competenza dell'Agenzia;
- n. analisi di mercato relative ai servizi pubblici locali;
- o. svolgere attività di analisi e miglioramento della normazione in materia di edilizia residenziale pubblico-privata e delle politiche di riqualificazione degli ambiti urbani;
- p. promuovere la pubblica utilità delle opere di interesse regionale;
- q. assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di programmazione regionale in coordinamento con la





programmazione interregionale e nazionale, con i Progetti speciali e con gli Accordi di programma quadro a carattere regionale o interregionale.

4. I compiti di cui al comma 3 sono individuati ed attribuiti tramite una apposita convenzione quadro, da stipularsi, con cadenza triennale, previa deliberazione della Giunta, tra il Direttore del Dipartimento competente ed il Direttore Generale dell'Agenzia. La suddetta convenzione definisce, tra l'altro: gli obiettivi specificamente attribuiti all'agenzia; i risultati attesi in un arco temporale determinato; l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa; le strategie per il miglioramento dei servizi; le modalità di verifica dei risultati di gestione; le modalità necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.
5. L'Agenzia può instaurare, sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro di cui al comma 4, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie.
6. Per lo svolgimento di particolari compiti o per specifiche esigenze adeguatamente documentate dal Direttore generale dell'Agenzia e previa autorizzazione della Giunta Regionale, l'ASSET può far ricorso a consulenze esterne da parte di società o singoli professionisti da ricercare attraverso procedure ad evidenza pubblica, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie.

Art. 3

(Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Direttore Generale;
 - b) il Collegio dei revisori contabili.
2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. In nessun caso la durata in carica potrà essere complessivamente superiore a sei anni.

Art. 4

(Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è nominato con deliberazione della Giunta Regionale su proposta degli Assessori ai rami, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. La Giunta Regionale, su proposta degli Assessori ai rami, può disporre la revoca del Direttore Generale nell'ipotesi di inosservanza, da parte di quest'ultimo, delle previsioni di cui ai successivi commi 2 e 3.

www.arem.puglia.it

Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia
Via G. Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 6452 - Fax: 080 540 6454
mail: segreteria@arem.puglia.it - pec: arem.puglia@pec.it





2. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'ASSET e garantisce la coerenza dell'azione dell'Agenzia con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza del Governo regionale ai sensi degli articoli 2, 6 e 8.
3. Al Direttore Generale sono attribuite le competenze in materia di gestione dell'Agenzia, ferme le previsioni di cui agli articoli 1, 2, 6 e 8.
4. Il Direttore Generale, oltre agli specifici compiti eventualmente indicati nell'atto di cui all'art. 6, comma 3, provvede:
 - a) all'adozione e attuazione del piano annuale e del piano triennale delle attività dell'Agenzia;
 - b) al coordinamento, alla verifica ed al controllo delle attività tecniche dell'Agenzia;
 - c) all'adozione del bilancio preventivo economico pluriennale e annuale dell'Agenzia;
 - d) all'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
 - e) all'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'Agenzia;
 - f) sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento delle attività dell'Agenzia assicurandone l'imparzialità, l'economicità e l'efficienza;
 - g) alla predisposizione della proposta della dotazione organica e delle relative modifiche;
 - h) alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2;
 - i) alla cura dei rapporti con l'Amministrazione regionale e a rappresentare l'Agenzia nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali ed internazionali;
 - j) a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia.

Art. 5

(Il Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è costituito da tre componenti di cui almeno due iscritti nel Registro dei Revisori Legali, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. Il Collegio esamina tutti gli atti emanati dall'Agenzia ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità e del controllo della gestione economica e finanziaria dell'Agenzia.

Art. 6

(Organizzazione e Funzionamento)

1. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 1 comma 2, disciplina in maniera autonoma la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con appositi regolamenti. Il





Direttore Generale, nel rispetto dei regolamenti medesimi, adotta ulteriori atti di organizzazione di livello inferiore.

2. L'organizzazione dell'Agenzia è rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i compensi e le indennità degli organi dell'Agenzia e, all'interno degli ambiti di competenza, può specificare nel dettaglio i compiti degli organi dell'Agenzia.

Art. 7

(Personale)

1. L'Agenzia, oltre che di personale direttamente assunto, può avvalersi di personale distaccato o comandato dalla Regione e da altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.
2. L'organico complessivo di personale dell'Agenzia è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell'art. 4, la quale è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata all'Agenzia dalla Legge di bilancio vigente.
3. L'organico complessivo dell'Agenzia non può essere inferiore alle 12 unità.

Art. 8

(Controlli e vigilanza)

1. La Giunta regionale approva i seguenti atti dell'Agenzia:
 - a) i regolamenti dell'Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 2;
 - b) gli atti di cui all'art. 4, comma 4, lett. c e d;
 - c) la dotazione organica di cui all'art. 7, comma 2.
2. La Giunta regionale compie verifiche finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell'Agenzia ai sensi dell'art. 2, comma 4.

Art. 9

(Risorse)

1. Le spese per il funzionamento dell'ASSET sono finanziate con quanto già assegnato all'Arem, per gli anni dal 2017 al 2019.
2. Per le annualità successive si provvederà entro i limiti di stanziamento nell'ambito della Missione 10 Programma 2 Titolo 1 da approvarsi con Legge di Bilancio.

Art. 10

(Compensi e Indennità)

1. I compensi, incluse eventuali ulteriori indennità, del Direttore Generale non devono in nessun caso superare la retribuzione prevista per un Direttore di Dipartimento regionale, in base ai vigenti atti amministrativi regionali.





2. La misura dei compensi o delle indennità di cui al comma 1 è stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 3.

Art. 11

(Norme Transitorie)

1. L'Agenda Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) subentra in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all'Agenda Regionale per la Mobilità nella regione Puglia (AREM).

Art. 12

(Abrogazioni)

1. È abrogato l'art.25 della Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18.
2. È abrogato l'art. 21 della Legge Regionale 20 agosto 2012, n.24.
3. Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni con la stessa incompatibili.

